



**REGIONE
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO N. 43 DEL 16 MAGGIO 2017

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della “gara d’ambito” per l’appalto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nell’ARO7/BA “Entroterra Pianura”. Proroga della sospensione ex art. 21 quater l.n. 241/1990.

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto: “*Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012*”, con il quale l’avv. Gianfranco Grandaliano veniva nominato Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 6 febbraio 2017, con cui è stata disposta la proroga al 31/12/2017 dell’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia ai sensi dell’art. 16 l.r. 24/2012 ss.mm.ii;

commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

VISTO l'art. 14 bis L.R. n. 24/2012, come introdotto dall'art. 12 L.R. n. 20/2016, che per il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dispone che la Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell'art. 200 comma 4 D.lgs n. 152/2006 mediante la nomina di un Commissario ad acta;

VISTO il comma 4 dello stesso art. 14 bis L.R. n. 24/2012 e s.m.i., in virtù del quale il Commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all'organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico amministrativa e per la governance dell'Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all'Agenzia;

CONSIDERATO che con comunicazione del 27/04/2017, il Sindaco del Comune di Triggiano, Ente capofila dell'ARO 7 BA Entrotterra Pianura, trasmetteva il verbale dell'Assemblea tenutasi in pari data tra i Sindaci dei Comuni dell'Ambito (Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano), in cui si sono discusse le urgenti problematiche relative alla procedura di gara per l'affidamento del servizio unitario di Ambito di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per l'ARO7;

CONSIDERATO che in tale assemblea ARO i Sindaci all'unanimità formulavano al sottoscritto Commissario ad acta *“l'invito ad adottare con urgenza ogni misura utile atta a consentire l'espletamento di tutte le verifiche opportune inerenti il procedimento di gara, valutando anche la possibilità di disporre la sospensione provvisoria del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per il tempo strettamente necessario a compiere i predetti approfondimenti istruttori”*, sulla scorta delle seguenti criticità:

“a) pende già un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia di Bari, promosso da una delle ditte partecipanti escluse e che sarà discusso alla c.c. del 28/04/2017;

b) l'ATI collocatasi al secondo posto della graduatoria finale ha trasmesso in data 11/04/2017 argomentata istanza di autotutela relativamente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria; con tale istanza si contestano le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi poste in essere dalla Commissione giudicatrice, poiché ad avviso del RTI istante sarebbero state effettuate in contrasto con la disciplina di gara. Si apprende, inoltre, dalla determina di Aggiudicazione definitiva, che con nota sempre del 24/04/2017, il Dirigente/RUP dott. Rubino avrebbe respinto motivatamente i rilievi sollevati con l'istanza, confermando la legittimità delle operazioni e delle determinazioni assunte dalla Commissione di gara; di tali motivazioni, tuttavia, l'assemblea non ha contezza, in quanto il medesimo dott.



**REGIONE
PUGLIA**

Rubino non ha portato a conoscenza dell'Assemblea il contenuto di tale nota;

c) il ribasso offerto dall'aggiudicataria in gara è risultato pari allo 0,057%, così come si evince dalla stessa determina di aggiudicazione definitiva.

VISTO il Decreto n. 37 del 27 aprile 2017, con cui lo Scrivente, accogliendo l'istanza dell'Assemblea ARO e rilevata la sussistenza di gravi ragioni, ha disposto, ai sensi dell'art. 21 quater, co. 2, L. n. 241/1990, la sospensione dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determina n. 254 del 24/04/2017 del Responsabile del Servizio Ufficio Comune ARO7/BA, per il tempo strettamente necessario a compiere le indispensabili verifiche ed accertamenti sopra indicati, che si indica nella misura di giorni 20;

RILEVATO che con nota del 4 maggio 2017, indirizzata al RUP della gara, dott. Oscar Rubino, si è provveduto a richiedere a quest'ultimo di trasmettere la documentazione integrale di gara e di relazionare sull'attività svolta;

RILEVATO che a fronte della formale disponibilità comunicata dal RUP con nota del 09.05.2017, ad oggi in concreto non è stato ancora possibile acquisire materialmente la documentazione richiesta in ragione della sua assenza dall'Ufficio, né lo stesso ha provveduto a relazionare sulla gara come richiestogli;

RILEVATO dunque che occorre prorogare la sospensione al fine di consentire l'acquisizione della documentazione e di svolgere gli approfondimenti ritenuti necessari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21 quater l.n. 241/90 è possibile prorogare il termine di sospensione per una sola volta, per una durata complessiva non superiore a 18 mesi, qualora permangano le gravi ragioni in precedenza rilevate o ne sorgano di nuove;

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO7 BA del 27/04/2017;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



**REGIONE
PUGLIA**

1. Di disporre, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l n. 241/1990, la proroga della sospensione dell'efficacia della Determina n. 254 del 24/04/2017, a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Comune ARO7/BA, recante aggiudicazione definitiva della "gara d'ambito" per l'appalto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nell'ARO7/BA "Entrotterra Pianura", per ulteriori giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, tempo che si ritiene congruo e strettamente necessario al fine di consentire gli approfondimenti sulla procedura di gara ritenuti necessari;
2. Di notificare il presente provvedimento a:

TAR Puglia, Sede di Bari, nonché a tutti i Comuni dell'Ambito ARO7BA, alla società Tekra S.r.l.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 16 maggio 2017

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandalano

